
Nota informativa al Contraente

Rami danni - Auto

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 Settembre 2005).

La presente nota non ha valore contrattuale ed è redatta in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

Informazioni relative alla Società

■ **Denominazione sociale e forma giuridica della Società (Impresa assicuratrice): Allianz S.p.A.**

■ **Sede legale:** Largo Ugo Inneri, 1 - 34123 Trieste (Italia).

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: la Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 dicembre 2005 n. 2398.

Informazioni relative al Contratto

Legislazione applicabile al Contratto

Trattandosi di assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla Circolazione dei Veicoli a Motore, disciplinata dal Codice delle Assicurazioni, la legislazione applicabile al Contratto è quella italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di **norme imperative** del diritto italiano.

Prescrizione dei Diritti derivanti dal Contratto

Ai sensi dell'art. 2952 C.C. "i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il Contratto) derivanti dal Contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto". Ai sensi dell'art. 2947 CC. "il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni. Se il fatto è qualificato dalla legge come reato, l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato stesso".

Reclami in merito al Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

■ **Allianz S.p.A. - Servizio Clienti - Pronto Allianz**, Corso Italia 23 - 20122 Milano (Italia)

■ **Numero verde:** 800-686868 **Fax:** 02 7216 9145 **E-mail:** info@allianz.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), correlando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia al seguente indirizzo:

■ **ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

Oggetto del Contratto

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile verso Terzi per i quali è obbligatoria l'Assicurazione (Codice delle Assicurazioni) e si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti in polizza (documento che prova il contratto di assicurazione), le somme dovute a titolo di risarcimento per i danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo. Sono esclusi, in ogni caso, i danni eventualmente subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all'art.129 del Codice delle Assicurazioni.

Durata del contratto

Ad eccezione delle ipotesi in cui sia inserita in polizza apposita clausola derogatoria, il contratto non è soggetto a tacito rinnovo e pertanto, senza necessità dell'invio della disdetta, si risolve alla sua naturale scadenza.

L'assicurazione sarà comunque operante sino alla decorrenza di una eventuale nuova polizza e in ogni caso fino al massimo di 15 giorni dopo la scadenza (periodo di mora), salvo che una delle due parti abbia comunicato all'altra, prima della scadenza, la volontà di non proseguire il rapporto assicurativo. La volontà di interrompere il rapporto assicurativo conserva la sua efficacia indipendentemente da eventuali sostituzioni che dovessero intercorrere prima della scadenza.

Il periodo di mora non si applica ai contratti aventi durata inferiore all'anno.

Nel caso di contratti ove sia inserita la clausola di tacito rinnovo, il contratto giunto a scadenza, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno 15 giorni prima, si rinnova automaticamente di anno in anno. In questo caso l'invio della disdetta, da parte sia del Contraente sia della Società, determina la non applicazione del periodo di mora di cui al secondo comma dell'art.1901 del Codice civile.

Diritto di rivalsa e Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi nei seguenti casi:

- conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186 e 187 del vigente Codice della Strada;
- danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 bis del vigente Codice della Strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- danni causati a terzi dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, in assenza di specifica preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente;
- danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate;

- autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Il diritto di rivalsa della Società può essere contrattualmente escluso mediante pagamento da parte del Contraente di un sovrappremio sulla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi nei seguenti casi:

- conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza;
- danni subiti dai terzi trasportati su veicoli diversi dai ciclomotori, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il contratto sia stipulato con formule tariffarie che prevedano limitazioni di copertura nel caso di guida da parte di persone diverse da quelle identificate in polizza (Guida Esclusiva e Guida Esperta), o nel caso di guida del veicolo in periodi non concordati, (formula Guida su Misura) la Società eserciterà, inoltre, diritto di rivalsa, con i limiti previsti dalle Condizioni di polizza, per le somme eventualmente pagate a terzi a seguito di sinistro nelle seguenti ipotesi:

- qualora il sinistro avvenga in un periodo non previsto dalla formula Guida su Misura;
- nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato per la formula Guida Esclusiva;
- nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati per la formula Guida Esperta.

In questi casi la Società non eserciterà la rivalsa solo se:

- l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità;
- il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

Rimborso degli importi liquidati a terzi a titolo di risarcimento

Nel caso di assicurazione stipulata con una forma tariffaria che prevede l'evoluzione del premio in base al numero dei sinistri provocati (Bonus/Malus, No Claim Discount), il Contraente ha la facoltà di evitare l'evoluzione della classe di merito in MALUS, rimborsando gli importi liquidati a terzi a titolo di risarcimento, e ciò indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

Alienazione del veicolo e conservazione della classe di merito

In caso di furto, vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente ha il diritto di assicurare un nuovo veicolo usufruendo della stessa classe di merito maturata per il veicolo precedente. Tale diritto può essere fatto valere se il proprietario del nuovo veicolo è lo stesso del veicolo precedente oppure è uno dei soggetti anagraficamente conviventi con lo stesso in base allo stato di famiglia (coniuge, convivente more uxorio, genitore, figlio). Il Contraente è tenuto a fornire idonea documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

Attestazione dello stato di rischio

La Società è tenuta ad inviare al Contraente l'attestazione dello stato di rischio nei modi e termini previsti dalla legge, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso il medesimo assicuratore.

Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste nelle condizioni di polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società, contattando immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 686868. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni e la necessaria assistenza per gli eventuali successivi adempimenti.

A tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni dall'evento, o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- il luogo, la data, l'ora dell'evento;
- le modalità dell'evento e l'entità del danno;
- il nome e il domicilio degli eventuali testimoni;
- copia della eventuale denuncia all'Autorità competente (garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici);
- copia del provvedimento adottato dall'Autorità competente (garanzia Sospensione della patente).

Fermo quanto sopra stabilito, in ordine alle modalità di presentazione della denuncia per la sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni la denuncia scritta deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso al quale, nel più breve tempo possibile, devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Inoltre, al fine di alimentare la banca dati ISVAP (art.135 C.d.A.), la denuncia deve contenere i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e il Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni, Autorità intervenute).

Procedura di risarcimento diretto (artt. 149, 150 del Codice delle Assicurazioni; D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254)

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica, nei casi previsti dalla legge, la nuova procedura di risarcimento diretto in base alla quale la Società risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06);
- se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- danni ai veicoli;
- lesioni di lieve entità alla persona dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente.

In presenza delle condizioni sopra descritte l'Assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a

mezzo telefax al numero indicato dall'operatore. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

La richiesta di risarcimento deve contenere:

- i nomi degli assicurati;
- le targhe dei due veicoli coinvolti;
- la denominazione delle due Compagnie;
- la descrizione del fatto;
- le generalità di eventuali testimoni;
- l'indicazione delle Autorità eventualmente intervenute;
- la reperibilità delle cose danneggiate con la specifica indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui saranno disponibili per la perizia.

Inoltre, in caso di danno alla persona del conducente, oltre agli elementi sopraindicati, la richiesta deve contenere:

- l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
- l'entità delle lesioni subite;
- la dichiarazione relativa alla speranza o meno di prestazioni di assicuratori sociali;
- l'attestazione medica di guarigione con o senza postumi;
- l'eventuale consulenza medico legale di parte.

Alla richiesta di risarcimento deve essere allegato il "Modulo Blu", oppure una descrizione dettagliata delle modalità di accadimento del sinistro, ed il codice fiscale.

La Società provvede alla liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'assicuratore del civilmente responsabile entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti della Società.

I danni subiti dal terzo trasportato sono risarciti dall'assicuratore del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro entro i limiti del massimale minimo di legge. Per eventuale maggior danno il trasportato si può rivolgere all'assicuratore del civilmente responsabile a condizione che la copertura prestata dallo stesso sia superiore al massimale minimo di legge (art. 141 del Codice delle Assicurazioni).

Quando non è applicabile la procedura di risarcimento diretto, analoga richiesta deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile mediante raccomandata con avviso di ricevimento aggiungendo, in caso di decesso, i seguenti documenti:

- Stato di famiglia della vittima;
- Dichiarazione da parte degli eredi relativa alla speranza o meno di prestazioni da parte di assicuratori sociali

L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti nei vari casi dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti dell'assicuratore del civilmente responsabile.

Raccomandazioni per la sicurezza della circolazione

Si richiama l'attenzione del Contraente sull'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza a bordo di autoveicoli e dell'uso del casco allacciato a bordo di motocicli e ciclomotori, sia per il conducente che per i passeggeri.

Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sulla polizza e di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

Allianz S.p.A.

